

## Fanghi di depurazione su terreni agricoli: il Comune vieta, il T.A.R. annulla, la stampa plaude. E i cittadini?

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I 28 febbraio 2022, n. 222 - Migliozi, pres.; Amovilli, est. - Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l. ed a. (avv.ti Ferlini e Orlandini) c Comune di Galliera (avv. Bragagni).

**Ambiente - Attività di spandimento dei fanghi da depurazione - Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, digestato e dei fanghi di depurazione.**

*Lo scopo dichiarato dall'art. 1 del d.lgs. n. 99/92 è, innanzitutto, quello di assicurare che l'attività di spandimento dei fanghi non provochi effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo nonché quello di incoraggiare l'attività di spandimento, in quanto volta al recupero di un materiale che, in base all'art. 127, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, è classificato come rifiuto e che, quindi, dovrebbe essere altrimenti smaltito, sottoponendo lo svolgimento di tale attività ad autorizzazione regionale e a controllo provinciale, nonché a previa comunicazione al Comune. L'attribuzione alle Regioni e non ai Comuni della competenza ad individuare i limiti distanziali applicabili all'attività di spandimento dei fanghi è dovuta al fatto che il legislatore statale vuole far sì che la materia trovi una disciplina uniforme, perlomeno, a livello regionale onde evitare che la suddetta attività (da incoraggiare in quanto volta al recupero di un rifiuto) venga ingiustificatamente ostacolata per interessi particolaristici.*

**Il testo della sentenza è pubblicato in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it)**

**1. - La sentenza del T.A.R. di Bologna.** Il fatto è molto semplice: nel luglio 2021 il Comune di Galliera approvava un regolamento per porre limiti alla utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, digestato e di fanghi di depurazione. Tale regolamento veniva impugnato da alcune società che, con regolare autorizzazione, svolgevano attività di spandimento dei fanghi da depurazione presso alcune aziende agricole nel territorio comunale durante il periodo estivo, le quali ritenevano illegittimo il regolamento in quanto contenente varie restrizioni e sanzioni non previste né nel provvedimento di autorizzazione né nella normativa statale e regionale applicabile.

Il T.A.R. di Bologna dava loro ragione, ritenendo «meritevole di positiva considerazione» il ricorso per la «valenza del tutto assorbente» del motivo relativo alla «incompetenza assoluta» del Comune nel settore dello spandimento di fanghi di depurazione. La sentenza, infatti, ricordava che lo spandimento dei fanghi da depurazione in agricoltura è disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 99/92 il quale sottopone lo svolgimento di tale attività ad autorizzazione regionale e a controllo provinciale, nonché a previa comunicazione al Comune; evidenziando, in particolare, che «l'attribuzione alle Regioni e non ai Comuni della competenza ad individuare i limiti distanziali applicabili all'attività di spandimento dei fanghi è dovuta al fatto che il legislatore statale vuole far sì che la materia trovi una disciplina uniforme, perlomeno, a livello regionale onde evitare che la suddetta attività (da incoraggiare in quanto volta al recupero di un rifiuto) venga ingiustificatamente ostacolata per interessi particolaristici (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 2 maggio 2019, n. 986)»; non prendendo, giustamente, neppure in considerazione la singolare affermazione del Comune, secondo cui la normativa di cui sopra non sarebbe applicabile per «vetustà e vaghezza» del citato d.lgs. n. 99/92.

Altrettanto giustamente il T.A.R. ricordava che, comunque<sup>1</sup>, il regolamento comunale contestato doveva considerarsi illegittimo in quanto, pur volendolo considerare emesso ai sensi del comma 7 *ter* dell'art 50 del Testo Unico enti locali<sup>2</sup>, esso presuppone «la necessità non prorogabile di gestire una accertata documentata situazione di disagio e/o vivibilità di rilievo locale (...) mentre nel caso di specie non è stata

<sup>1</sup> Sorvoliamo, in questa sede, sulla «pretesa sindacale di poter applicare *ex abrupto* (...) un regolamento di altro Comune definita giustamente «abnorme» dal T.A.R.

<sup>2</sup> Anche se di questa norma non si faceva cenno nel testo del regolamento in questione.

riscontrata dal Comune alcuna concreta criticità ambientale»<sup>3</sup>.

2. - *La lettura della stampa locale.* Tutto chiaro, dunque? Non sembra perché, all'indomani della sentenza, il 4 marzo, il *Resto del Carlino* di Bologna riferiva la vicenda sotto il titolo «Fanghi in agricoltura. Il T.A.R. bocchia il Comune» con il sottotitolo «Sbagliato mettere limiti allo spargimento dei concimi», riportando contestualmente una dichiarazione del responsabile di una delle società ricorrenti secondo cui «l'aspetto più importante è che il T.A.R. ha riconosciuto che non abbiamo arrecato alcun danno ambientale ma abbiamo svolto la nostra attività a norma di legge».

Francamente non ci sembra che il T.A.R. dica questo. Esso, infatti, si è limitato a considerare, come profilo assorbente per respingere il ricorso, la non competenza del Comune ad intervenire con un suo regolamento per disciplinare lo spandimento dei fanghi di depurazione ma non dice affatto che è sbagliato porre limiti allo spargimento dei concimi né che, nel caso di specie, l'attività di spargimento veniva effettuata, in concreto, «a norma di legge», né esclude un danno ambientale. A questo proposito, peraltro, ma solo «in seconda battuta», il T.A.R. evidenzia che il richiamato art. 50 TUEL richiede sempre, come presupposto, specie in relazione alle ordinanze contingibili e urgenti, che vi siano gravi e urgenti necessità di intervento «la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione»<sup>4</sup>, specificando, in particolare, che, nel caso di specie occorre la prova della «necessità non prorogabile di gestire una accertata documentata situazione di disagio e/o vivibilità di rilievo locale», mentre il Comune non aveva fornito riscontro di «alcuna concreta criticità ambientale».

Insomma, al di fuori della problematica giuridica sulla competenza, il T.A.R. non esclude niente, dice solo che non se ne sa niente. Tanto è vero che uno dei motivi del ricorso è incentrato sul fatto che il Comune non ha «indicato le ragioni per cui lo spandimento è ritenuto dannoso per la salute collettiva». Né, a questo proposito, vi sono precisazioni del sindaco, il quale si limita a ricordare, di sfuggita, di essere intervenuto «in seguito a solleciti provenienti dall'ARPAE e dall'ASL», senza altri chiarimenti. Evidente conferma della assenza dei dovuti presupposti per la emanazione del regolamento annullato ma anche, contestualmente, della assenza di qualsiasi prova («accertata e documentata») circa una eventuale criticità ambientale connessa con lo spargimento dei fanghi.

E, pertanto, resta da capire per quali motivi non risulti (dalla lettura della sentenza) espletata, su richiesta del sindaco, alcuna indagine, con l'ausilio tecnico dell'ARPA, circa il rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge per consentire l'utilizzazione di fanghi da depurazione in agricoltura: in particolare, circa provenienza, natura, trattamento, composizione (specie per sostanze tossiche e limiti di legge) ed idoneità a produrre effetto concimante degli stessi<sup>5</sup>; nonché delle condizioni previste dalla legge con riferimento

---

<sup>3</sup> Riportiamo i relativi riferimenti normativi:

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (TUEL) (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Art. 50

«5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. *Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.* Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali» [comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), legge n. 48 del 2017].

«7 ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i Comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente Testo Unico» [comma introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. a), legge n. 48 del 2017].

<sup>4</sup> Cons. Stato, Sez. II 22 aprile 2021, n. 3260, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>, a proposito dell'art. 50, comma 5, cui fa riferimento il comma 7 ter; nello stesso senso, tra i tanti, cfr. T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 3 novembre 2017, n. 346, in *Foro amm.*, 2017, 11, 2304, che parla di «*extrema ratio*», richiamando la necessità di adeguata motivazione.

<sup>5</sup> In dottrina, anche per approfondimenti e richiami dopo le modifiche peggiorative del decreto Genova, si rinvia al nostro *Rifuti. Art. 41 del decreto Genova. Quel pasticciaccio brutto dei fanghi contaminati ad uso agricolo*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 21 dicembre

ai terreni oggetto dello spargimento ed alle modalità dello spargimento stesso.

**3. - *Le nostre perplessità.*** Uno spiraglio per capire qualcosa di più emerge dall'articolo di stampa sopra citato, ove si legge che l'intervento del sindaco di Galliera era motivato dalla presenza di insetti e di cattivi odori. Motivazione che appare del tutto plausibile, visto che quasi tutte le indagini svolte in relazione all'utilizzazione illecita di fanghi di depurazione in agricoltura iniziano con denunce ed esposti di cittadini per odori nauseabondi ed insopportabili<sup>6</sup>. Tanto è vero che quasi sempre, in questi casi, viene contestato anche il reato di cui all'art. 674 c.p. il quale punisce con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206 «chiunque getta o versa in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti», rispetto al quale la giurisprudenza costante della Suprema Corte afferma che «le esalazioni di "odore" moleste, nauseanti o puzzolenti, in tanto possono configurare il reato di cui all'art. 674 c.p. in quanto presentino un carattere non del tutto momentaneo e siano "intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile (es. nausea, disgusto) ed abbiano un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione (es. necessità di tenere le finestre chiuse, difficoltà di ricevere ospiti, ecc.)» (Sez. III, 21 dicembre 1994, Rinaldi, rv. 201.228)<sup>7</sup>; aggiungendo, quanto alla prova delle molestie, che «laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della USL. (...) Quel che conta è che le testimonianze non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito da dichiaranti medesimi»<sup>8</sup>.

In altri termini, come ribadito da una recente sentenza della Cassazione, che sembra attagliarsi perfettamente al caso in esame, «la giurisprudenza di questa Corte ritiene configurabile il reato di cui all'art. 674 c.p. nel caso in cui, pur nel rispetto dei limiti imposti, le emissioni superino la normale tollerabilità, ritenendo tale evenienza dimostrata dalle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini dai

---

2018; da ultimo, *Fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura e art. 41 decreto Genova. La Cassazione risponde alle critiche e consolida la sua giurisprudenza*, in questa Riv., 2019, 1.

<sup>6</sup> Cfr. per tutti, di recente, *Corriere della sera*, Brescia, 25 giugno 2021 su un procedimento penale per traffico illecito di rifiuti a carico di una ditta accusata dello «spargimento di 150 mila tonnellate di fanghi tossici spacciati per fertilizzanti e finiti su 3mila ettari di campi tra il 2018 e il 2019 in 31 Comuni del Bresciano», dove si evidenzia «l'odore nauseabondo dei fanghi» insieme alla «offerta di aratura gratuita». Cfr. anche, tra i tanti, *La macchina dei fanghi: il business della depurazione, tra inchieste e società lussemburghesi. La procura di Milano contesta un traffico illecito di rifiuti legato all'utilizzo dei fanghi sui suoli agricoli nel lodigiano e nel pavese*, in *www.linkiesta.it*, 18 luglio 2016, per un procedimento a carico di una società di Monza per lo stesso delitto, dove si evidenzia che «i primi a rendersene conto sono i cittadini che nel febbraio 2011 segnalano alla Polizia provinciale di Lodi esalazioni e miasmi (...)».

<sup>7</sup> Cass. Sez. III Pen. 31 gennaio 2006, n. 3678, rv. 233.291, Giusti, in *www.ambientediritto.it*, la quale ricorda anche che «secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche le esalazioni maleodoranti provenienti da stalle o altri luoghi in cui siano contenuti animali in numero rilevante e promananti da escrementi prodotti dagli animali stessi, possono, ricorrendo le altre condizioni, integrare il reato di cui all'art. 674 c.p. (cfr. Sez. I, 29 novembre 1995, Viale, rv. 203.793; Sez. I, 20 ottobre 1993, Sperotto, rv. 196.370; Sez. I, 20 settembre 1993, Grandoni, rv. 197.894; Sez. I, 30 settembre 1992, Amoretti, rv. 192.175, in un caso di escrementi provenienti da sessanta ovini)», nonché Cass. Sez. III Pen. 21 febbraio 2006, n. 15556, Davito, in *www.lexambiente.it*, secondo cui «la percezione di un determinato odore costituisce il risultato della liberazione da una determinata materia (nella fattispecie, deiezioni animali) di prodotti volatili, come tali percepibili anche all'olfatto e definibili, secondo il linguaggio comune, anche come gas». In dottrina, cfr. PAONE, *Art. 674 c.p.: le molestie olfattive e il «bilanciamento di opposti interessi»*, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 3, 149 e ss., cui si rinvia per citazioni più aggiornate di giurisprudenza, nonché, da ultimo, il nostro *Odori molesti ed emissioni odorigene. La prima sentenza della Cassazione*, in *www.questionegiustizia.it*, 7 febbraio 2022.

<sup>8</sup> Tra le tante, Cass. Sez. I Pen. 14 gennaio 2000, n. 407, Samengo, in *Rivistambiente*, 2000, 1, 80; più di recente Cass. Sez. II Pen. 14 settembre 2015, n. 36905, Maroni, in *www.lexambiente.it*, 29 settembre 2015.

residenti nelle zone limitrofe allo stabilimento, indicative di fenomeni, tra i quali si segnalano la presenza di forti odori nauseabondi e di grossi sciami di mosche, direttamente percepiti dalla polizia giudiziaria nel corso dei sopralluoghi<sup>9</sup>.

Ma allora non si capisce perché, almeno a quanto risulta dalla sentenza, non si sia proceduto in sede penale per violazione dell'art. 674 c.p.

Così come non si capisce perché il sindaco, una volta accertata la presenza di odori intollerabili, abbia preferito attivare l'art. 50 TUEL invece del ben più pertinente TULLSS (Testo Unico leggi sanitarie) del 1934 che, nel capo III relativo alle «lavorazioni insalubri», prevede la classificazione in due classi delle industrie insalubri (art. 216), aggiungendo (art. 217) che «quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza» e che «nel caso di inadempimento il sindaco può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel Testo Unico della legge comunale e provinciale»; configurando, proprio per le esalazioni moleste, un potere-dovere di intervento, tutt'ora vigente<sup>10</sup>, del sindaco, quale autorità sanitaria locale. Tanto più che la consolidata giurisprudenza amministrativa ritiene che questa normativa riguardi «ogni attività, non solo qualificabile industriale in senso stretto, ma anche agricola, caratterizzata da una certa entità e complessità di organizzazione (...)»<sup>11</sup>, specie in relazione all'art. 217 che, con ogni evidenza, si applica, a prescindere dagli elenchi, a tutte le lavorazioni che possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica. Peraltro, «il potere di prescrivere le norme da applicare per prevenire o ridurre il danno o il pericolo per la salute pubblica (...) attribuito all'Autorità comunale dagli artt. 216 e 217 (...) comporta per il Comune il potere-dovere di accertare in ogni singolo caso quali attività possano recare in concreto danno o pericolo alla salute pubblica, e di adottare i conseguenti provvedimenti inibitori (...)»<sup>12</sup>.

Ed è appena il caso di ricordare che la inosservanza delle prescrizioni emesse dal sindaco ai sensi dell'art. 217 cit. comporta la sanzione penale prevista dall'art. 650 c.p. in quanto trattasi di «inosservanza ad un provvedimento emesso dal sindaco per ragioni di tutela dell'igiene pubblica ai sensi dell'art. 217 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, T.U. leggi sanitarie»<sup>13</sup>.

In conclusione, in base a quanto risulta dalla sentenza in esame, sembra che, nel caso di specie, siano stati adottati provvedimenti impropri e non motivati, cui giustamente è conseguito il loro annullamento.

Tuttavia, ciò non significa affatto che la legge sia stata rispettata e che non si sia provocato alcun pericolo per la salute pubblica in quanto dalla lettura della sentenza non risulta essere stata espletata, con l'intervento degli organi tecnici, alcuna indagine generale sugli spandimenti in questione. Nell'interesse dei cittadini delle zone limitrofe sarebbe opportuno, quindi, rimediare al più presto a questa carenza utilizzando la normativa più pertinente, e cioè quella del TULLSS del 1934. Nel contempo, permanendo le molestie olfattive, sarebbe opportuno richiedere l'intervento della polizia e dell'autorità giudiziaria per

<sup>9</sup> Cass. Sez. III Pen. 21 maggio 2021, n. 20204, Galleri, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), 24 maggio 2021 la quale tra l'altro, evidenzia che nell'art. 674 c.p. «l'oggetto della tutela è la pubblica incolumità (in tal senso Sez. III, n. 6249 del 16 aprile 1985, Boni, cit.)».

<sup>10</sup> Da ultimo, cfr. Cons. Stato, Sez. IV 3 gennaio 2022, n. 14, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), 9 febbraio 2022, ove si è confermata la competenza del sindaco a imporre limitazioni alle esalazioni di un forno crematorio.

<sup>11</sup> T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II 28 settembre 1992, n. 1924, in *Riv. giur. ambiente* 1993, 3-4. Cfr. altresì Cons. Stato, Sez. V 8 giugno 1998, n. 778, in *Ragiusan* 1998, 172, 86, secondo cui «non ha rilevanza che l'attività sia industriale, commerciale o agricola, ma lo scopo perseguito dalla norma, consistente nell'impedire che dallo svolgimento di determinate lavorazioni possa derivare pericolo per la salute dei cittadini (...)». In dottrina, cfr. DI ROSA, *Industrie insalubri, ma non solo industrie: corretta interpretazione di un termine*, in *L'amministrazione italiana*, 1999, 5, 750-760.

<sup>12</sup> Cons. Stato, Sez. V 5 settembre 1987, n. 532, in *San. pubbl.*, 1988, 2. Da ultimo, nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, Sez. II 11 maggio 2020, n. 2964, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), 4 giugno 2020, il quale precisa che compete «al sindaco, ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate "insalubri" per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza».

<sup>13</sup> Cass. Sez. V Pen. 10 settembre 1986, n. 278, Ghidini, in *Riv. giur. pol. loc.*, 1988, 357.

valutare, in concreto, l'applicabilità dell'art. 674 c.p.

4. - *Conclusioni.* La vicenda sopra sommariamente riportata merita di essere ricordata non solo per i suoi risvolti giuridici ma anche e soprattutto perché evidenzia ancora una volta il gravissimo fenomeno della utilizzazione di terreni agricoli per creare discariche abusive di rifiuti anche tossici.

Pochi mesi fa, in audizione alla Commissione ecomafia, Enrico Fontana, direttore dell'«Osservatorio ambiente e legalità» di Legambiente (che monitora e cataloga i dati sulla illegalità ambientale trasmessi da tutte le forze di p.g.) ha dichiarato che dal 2002 a ottobre 2020 nell'ambito di 277 inchieste per traffico illecito di rifiuti, su 55 milioni di tonnellate (dato per difetto) sequestrate, il 38,66 per cento «sono fanghi di depurazione contaminati che vengono spacciati per qualcosa che non è». In sostanza, quindi, appare evidente che, con la chiusura di alcuni sbocchi (in Italia e all'estero) di smaltimento illegale di rifiuti, sta aumentando la pressione per «mascherare» discariche abusive sotto la veste dell'utilizzo di fanghi di depurazione e dei gessi di defecazione in agricoltura.

Questo fenomeno criminoso (con notevoli infiltrazioni della criminalità organizzata) è, peraltro, agevolato da una normativa (europea ed italiana) ormai superata e da una carenza di controlli sul territorio, anche a livello tecnico, vista la inadeguatezza di molte ARPA.

Attualmente, come abbiamo visto, la legge principale di settore è costituita dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) il quale, in estrema sintesi, si basa sui seguenti principi:

- 1) possono essere utilizzati in agricoltura solo fanghi trattati, provenienti esclusivamente da insediamenti civili, ovvero ricondotti, con trattamento, alle stesse caratteristiche qualitative;
- 2) questi fanghi devono essere «idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno» e non devono contenere sostanze tossiche o nocive in quantità superiori a determinati parametri;
- 3) altri e specifici requisiti sono anche prescritti per i terreni che li debbono ricevere, stabilendosi, in ogni caso, la necessità di una autorizzazione regionale non solo per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento (che corrispondono a quelle previste in materia di rifiuti), ma anche per la stessa utilizzazione dei fanghi da parte dell'agricoltore.

In realtà la principale criticità dipende dall'assenza di controlli preventivi adeguati sulla qualità dei reflui e dei fanghi nonché sui terreni di destinazione, come ben messo in luce dalla giurisprudenza, la quale ha evidenziato, tra l'altro, che, «se i fanghi per le loro caratteristiche non risultano ammissibili per l'impiego in agricoltura perché, in larga misura, derivano, come nel caso in esame, da attività produttive che generano scarti liquidi di natura industriale (...), il fango di depurazione non può essere impiegato "tal quale" ma deve essere sottoposto, rispettate tutte le altre condizioni, a uno specifico ciclo di trattamento che ne renda compatibile l'impiego con la destinazione finale, dovendo essere ricondotto alle stesse caratteristiche di un fango derivante da scarichi civili e quindi depurato di tutte quelle componenti di contaminazione tipicamente di origine industriale»<sup>14</sup>.

E pertanto, «dovendo la gestione di ogni sorta di rifiuto, e quindi anche dei fanghi derivanti da impianti di depurazione, conformarsi "ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione" (art. 178, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), il coordinamento esegetico tra la disciplina concernente l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi e quella relativa ai rifiuti, finalizzata alla più ampia protezione dell'ambiente, implica inevitabilmente un'indagine analitica accurata che escluda il rischio di contaminazioni delle matrici ambientali, e segnatamente dei

---

<sup>14</sup> Cass. Sez. III Pen. 6 giugno 2017, n. 27958, Pagnin, in questa Riv., 2018, 1, con nostra nota adesiva *Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura e Cassazione*. Sotto il profilo tecnico, cfr. SANNA, *Quali fanghi per l'agricoltura?*, in [www.industrieambiente.it](http://www.industrieambiente.it), 2017.

suoli, e verifichi se questi ultimi non siano già, a loro volta, connotati da contaminazioni rilevanti»<sup>15</sup>.

In attesa dell'adeguamento anche tecnico della normativa di settore, appare, quindi, di fondamentale importanza che l'agricoltore, prima di accettare fanghi di depurazione, si accerti innanzi tutto della origine di questi fanghi, e, soprattutto se provengono da reflui di insediamenti industriali, chieda adeguate garanzie circa il trattamento e la qualità degli stessi e del suolo, da certificare tramite un laboratorio pubblico indipendente; non esitando a chiedere formalmente l'intervento delle ARPA e degli organi di controllo<sup>16</sup>. Anche perché, come risulta dal materiale giudiziario, molto spesso basta addirittura un semplice esame visivo per constatare che in questi «fanghi» vi è di tutto, dal vetro alla plastica ecc.

*Gianfranco Amendola*

---

<sup>15</sup> Cons. Stato, Sez. IV 28 agosto 2019, n. 5920, con nostra nota adesiva *Fanghi da depurazione in agricoltura. Il Consiglio di Stato conferma la Cassazione*, in questa Riv., 2019, 5. Si segnala, in proposito che con d.m. 1° marzo 2019 è stato emanato il regolamento relativo agli «interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente», delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione. Da ultimo, cfr. Cons. Stato, Sez. II 26 marzo 2021, n. 2561, in questa Riv., 2021, 2 con nostra nota *Fanghi da depurazione in agricoltura, nessuna transizione ecologica*.

<sup>16</sup> In proposito, si ricorda che molto opportunamente Coldiretti ha deciso di costituirsi parte civile negli eventuali procedimenti penali.